



COMUNE DI MAGLIOLO

Provincia di Savona

Piazza Plebiscito, 26 - C.A.P. 17020

Tel. 019 63.40.04 / 63.42.74 - Fax 019 63.45.03

Email: protocollo@pec.comunemagliolo.it

www.comune.magliolo.sv.it

p.i. 00342700093

Servizio Tecnico Comunale

Email: utc@comune.magliolo.sv.it

Prot. n. PEC **545**

Magliolo; 09 febbraio 2017

trasmessa via PEC

Spett.le Ditta
TEKNOSERVICE srl
Viale dell'artigianato 10
10045 Piossasco (TO)

Oggetto: Servizio di raccolta trasporto avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani integrato fra i comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo CIG. 688221035B.

Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; pubblicazione profilo web nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 2° periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016

Al punto 4.4.1.A.) del disciplinare di gara, relativamente alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria viene richiesto il possesso di "idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno DUE istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e debitamente sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto".

Le referenze bancarie allegate alla documentazione di gara riportano rispettivamente:

- CREDEM spa conferma che la Teknoservice srl intrattiene rapporti con il loro istituto ed ha finora dimostrato di far fronte agli impegni assunti.
- INTESA SANPAOLO spa conferma che l'azienda ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e gode di credito nella zona.

VISTA la comunicazione in data 31/01/2017 prot. 406 attraverso la quale viene richiesto alla ditta Teknoservice srl di presentare, in regime di soccorso istruttorio (e pertanto dietro corresponsione di una somma pari ad € 5.000), entro le ore 12.00 del 08/02/2017 esplicita dichiarazione dei suddetti istituti bancari attestante che la Teknoservice srl ha idonea capacità economica e finanziaria sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

VISTA la nota presentata in data 06/02/2017 prot. 497 dallo studio legale Orofino per conto della ditta Teknoservice srl con sede in Casamassima (BA) via Mascagni 7 il quale eccepisce nel merito della richiesta evidenziando che:

- Il fatto che le referenze bancarie in questione, essendo che le stesse riportano indicato il CIG, devono essere considerate non generiche.
- La capacità economica è dimostrata dal consistentissimo fatturato maturato e da altri elementi (non meglio specificati) che dimostrano l'ampia solidità finanziaria dell'impresa
- Gli istituti bancari non sono deputati ad effettuare una valutazione dell'affidabilità dell'impresa concorrente.

E riporta inoltre alcune Sentenze del Consiglio di stato che di seguito convengono commentate:

Sentenza Cons. Stato n. 854/2016, Cons. Stato 858/2015, Cons. Stato 1168/2015; Cons. Stato 2183/2002; Cons. Stato 3108/2008:

il riferimento non è pertinente in quanto le fattispecie ivi dedotte riguardavano "referenze bancarie" il cui contenuto non era specificato dal bando di gara;
viceversa il disciplinare di gara illustra al § 4.4.1.A ed al § 5.2.9 il contenuto delle dichiarazioni bancarie richieste: "attestanti la capacità economica e finanziaria sotto il profilo della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni richiesti dal contratto", in piena conformità con l'all. XVII del dlgs. 50/2016.

per quanto riguarda la giurisprudenza secondo la quale gli istituti bancari non potrebbero fornire elementi quantitativi relativi a situazioni patrimoniali o finanziarie, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere da loro conosciuti e che, comunque, anche se fossero disponibili, non potrebbero rendere noto a terzi, stante l'obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari, anche in questo caso la giurisprudenza citata è inconferente in quanto non si richiede una certificazione puntuale relativa alla complessiva situazione economico patrimoniale dell'azienda, ma una valutazione circa la sua capacità di fare fronte agli impegni richiesti dallo specifico contratto, valutazione che gli istituti bancari fanno routinariamente quando devono concedere aperture di credito su specifici progetti di investimento dei loro clienti o potenziali clienti.

T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., 16/10/2014, n. 5329

- il precedente non è pertinente in quanto la scrivente stazione appaltante eccipe l'insufficienza delle dichiarazioni bancarie presentate - requisito di ammissione alla gara - e non, come nella sentenza sopra citata, la loro semplice irregolarità formale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 27/12/2016, n. 3134:

- il precedente non è pertinente in quanto la scrivente stazione appaltante non pretende un "contenuto specifico e dettagliato", ma con ciò non si può ammettere una dichiarazione bancaria con un contenuto sostanzialmente diverso ed insufficiente rispetto a quello richiesto.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 06/09/2016, n. 4176

la massima non è pertinente in quanto non è stata contestata la mancanza dei riferimenti alla presente procedura di appalto

Come riconosciuto da consolidata giurisprudenza, le referenze bancarie assolvono alla funzione di determinare in concreto la capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti, essendo infatti del tutto assodato il non limitato potere discrezionale delle pubbliche amministrazioni nel fissare i requisiti di partecipazione a una gara per l'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture (Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2006, n. 2959).

Quanto alla affermazione contenuta nella nota n 497 del 06/02/2017 circa la asserita capacità economica finanziaria, spiace rilevare che la facoltà di sostituire, motivatamente, le suddette dichiarazioni bancarie con diversa documentazione a comprova, secondo le modalità indicate dal § 4.4.1.A) del disciplinare e dall'allegato XVII DEL DLGS. 50/2016 NON è stata tempestivamente esercitata in sede di gara (Cons. Stato Sez. IV, 22-11-2013, n. 5542: La possibilità di dimostrare a mezzo di documentazione alternativa il possesso dei requisiti deve intendersi normativamente e logicamente subordinata alla circostanza che il concorrente, il quale non abbia formalmente rispettato la clausola impositiva dell'allegazione di plurime ed idonee referenze, si avvalga dell'opportunità di dare, in concreto, adeguata giustificazione alla richiesta di fornire documentazione alternativa: in difetto, non può ritenersi imposto alla stazione appaltante di procedere comunque all'apprezzamento della documentazione presentata).

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Procedimento comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2 lett. a) l'esclusione dell'operatore economico rappresentato in indirizzo dalla

procedura di gara in argomento.

Entro i termini previsti si provvederà a procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo web del comune di Magliolo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 lett. a) 2° periodo e dell'art. 201 4 del D.Lgs. 50/2016

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Liguria da parte della società in indirizzo entro 30 gg a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo web del comune di Magliolo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 2° periodo e dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Nolesio Simone)

